

La regolamentazione degli intermediari in Gran Bretagna

Dott. Stefano Curioni

Manager R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A.
London Branch, Londra

Buongiorno a tutti! Sono circa due anni e mezzo che vivo e lavoro a Londra presso la filiale della R.I.B.. Come ogni anno la R.I.B. ha designato un proprio relatore e questa volta l'onere e l'onore compete a me.

Ho strutturato questa relazione, nella quale si parla della regolamentazione degli intermediari in Gran Bretagna, in tre parti cercando di evidenziare in *primis* l'evoluzione storica delle leggi che si sono succedute in materia, successivamente il quadro legislativo attuale e infine cercando di delineare quali potrebbero essere i possibili sviluppi futuri.

Partiamo quindi dal 1977, anno in cui è stato approvato l'Insurance Brokers Registration Act of Parliament che rappresenta un punto di partenza estremamente significativo. Giova infatti rammentare che la Gran Bretagna è un paese nel quale vige il Common Law. Con la conseguenza che non esiste né un codice civile né una Costituzione. L'Insurance Brokers Registration invece è una vera e propria norma che codifica quali sono i requisiti in forza dei quali gli intermediari possono avvalersi del titolo di broker. Così come, e questo è stato inserito in un Codice Deontologico, sussiste l'obbligo del mantenimento di questi requisiti. Prima di questo atto la situazione veniva determinata dalle tradizioni, dagli usi e dalle eventuali sentenze emesse in materia. In buona sintesi i requisiti fondamentali in base ai quali ci si poteva registrare come broker sono abbastanza simili a quelli che attualmente regolamentano le posizioni anche in Italia. Nel 1977 pertanto era necessario fornire precise indicazioni della propria indipendenza ai clienti. Si deve operare con contabilità separate tra i conti dell'impresa e quelli relativi ai versamenti dei clienti. È necessario mantenere un margine di solvibilità che rappresenta il capitale necessario per la continuità aziendale e sussiste l'obbligo della sottoscrizione di una polizza di RC Professionale. Parimenti viene statuito l'obbligo di procedere a una formazione continua.



EVOLUZIONE 1977 INSURANCE BROKERS REGISTRATION ACT OF PARLIAMENT

1977 - Insurance Brokers Registration Act of Parliament

Obbligo di registrazione

Insurance Brokers Registration Council (IBRC)

Statutory Code of Conduct (Codice Deontologico), principi fondamentali:

- Indicazioni indipendenti ai clienti
- Conto separato
- Margine di solvibilità
- Polizza di RC Professionale
- Formazione continua



EVOLUZIONE 1989 ASSOCIATION OF BRITISH INSURERS (ABI)

1989 - Association of British Insurers (ABI)

Codici di Condotta

General Insurance Business Code of Practice for all Intermediaries

Principi fondamentali:

- Buona fede ed integrità
- Polizza proposta per quanto possibile conforme a esigenze contraente
- Illustrazione essenziali garanzie offerte ed eventuali esclusioni previste

Nel 1989 vengono pubblicati dall'Association of British Insurers (ABI) i Codici di Condotta che riguardano sia le compagnie che gli intermediari. In questi Codici non ci si focalizza tanto sui requisiti che un intermediario deve possedere per agire in qualità di broker, bensì sul rapporto che l'intermediario deve mantenere con i propri clienti. Rapporto che deve essere costantemente ispirato a criteri di buona fede e integrità. I prodotti assicurativi proposti devono essere il più possibile conformi alle esigenze del cliente, così come devono essere sempre illustrate a fondo le garanzie essenziali dalle polizze.

Dopo altri dodici anni, ovvero nel 2001, vengono pubblicati ulteriori Codici di Condotta per gli intermediari. In queste nuove normative, che sono state emanate anche in funzione dei costanti cambiamenti avvenuti sul mercato, viene inoltre introdotto il principio del conflitto di interesse e l'obbligo di una precisa evidenziazione del premio di polizza che assume particolare importanza nei programmi assicurativi più complessi. Con questa nuova normativa si arriva all'implementazione anche in Gran Bretagna della Direttiva Europea (Insurance Mediation Directive) del 2005. La IMD è stata approvata in Europa nel dicembre del 2002 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2003, ne consegue che la Gran Bretagna ha utilizzato i due anni successivi per arrivare a inserire nel proprio sistema normativo questa direttiva. Questo atto assume una particolare valenza ed è il momento conclusivo dell'evoluzione iniziata con la legge del 1977. In pratica si passa da un regime di Common Law a una codifica normativa. Si abbandona pertanto il regime di autoregolamentazione tipico dei paesi anglosassoni per accedere a un regime la cui supervisione viene affidata a un ente indipendente. La Financial Services Authority ha quindi la supervisione e il controllo degli intermediari, siano essi finanziari, assicurativi o riassicurativi, e ancora una volta vengono aggiornati e resi attua-



EVOLUZIONE 2001 GENERAL INSURANCE STANDARD COUNCIL (GISC)

2001 – General Insurance Standard Council (GISC)

Codice di Condotta

Principi fondamentali rapporti intermediario vs cliente:

- Essere corretto e ragionevole
- Soddisfare le esigenze
- Fornire informazioni veritiere, corrette e non fuorvianti
- Evitare i conflitti di interesse
- Illustrare essenziali garanzie offerte dalla polizza ed eventuali esclusioni
- Evidenziare chiaramente il costo della polizza (premio)



EVOLUZIONE 2005 FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)

2005 – Financial Services Authority (FSA)

Implementazione Direttiva 2002/92/EC - Insurance Mediation Directive (IMD)

Da auto-regolamentazione a supervisione di Ente Indipendente

Supervisione e controllo degli intermediari

Principi fondamentali condotta intermediari:

- Operare con integrità e correttezza
- Prestare attenzione esclusivamente agli interessi dei propri clienti
- Comunicare con i propri clienti in maniera chiara, corretta e non fuorviante
- Gestire i conflitti di interesse sempre in maniera corretta e trasparente
- Fornire raccomandazioni sempre nell'interesse del cliente

li i principi con cui gli intermediari devono operare con integrità e correttezza prestando attenzione esclusivamente agli interessi dei propri clienti. Ciò implica che le comunicazioni con la clientela devono essere trasparenti, così come devono essere gestiti gli eventuali conflitti di interesse ed esiste l'obbligo di fornire raccomandazioni nell'interesse dei clienti.

Alla fine del 2012 è stato approvato dal Parlamento il Financial Services Act che è entrato in vigore il 1 aprile 2013. Con questa disposizione è stata abolita la Financial Services Authority ed è stata creata una nuova struttura regolatoria che affida alla Banca d'Inghilterra la responsabilità del mantenimento di stabilità ed equilibrio del mercato finanziario e assicurativo in Gran Bretagna. Contestualmente a questa legge vengono trasferite a tutte le sotto strutture le azioni necessarie per la sua implementazione. Queste strutture sono: il Financial Policy Committee, il Prudential Regulation Authority e la Financial Conduct Authority. Il Financial Policy Committee è l'organo più importante della Banca d'Inghilterra e si prefigge due obiettivi. Il primo è quello di identificare, monitorare e mettere in atto azioni per rimuovere e/o ridurre i rischi del sistema finanziario. Il secondo obiettivo è quello di supportare la politica economica del governo britannico. In un paese come la Gran Bretagna, che non ha aderito all'euro, mantenendo pertanto la sovranità della politica monetaria, appare evidente come per perseguire questo obiettivo siano necessarie strutture professionalmente molto valide. Purtroppo resta prioritario il primo obiettivo che in buona sostanza è quello di mantenere un mercato sano e affidabile. Per meglio comprendere questo tipo di filosofia economica basti pensare al momento della grande crisi del 2008 nel quale sono state nazionalizzate tre banche dell'importanza di Lloyd's Banking Group, Royal Bank of Scotland e Northern Rock per preservare la credibilità del sistema bancario del Paese. Questa operazione di salvataggio è costata al contribuente britannico 50 miliardi di sterline che sono state sborsate in una settimana. La Prudential Regulation Authority, anch'essa appartenente alla Banca d'Inghilterra, ha invece la supervisione su banche, assicurazioni e primarie aziende di investimento. La Financial Conduct Authority è nata invece quale autorità indipendente incaricata della supervisione di tutti gli intermediari. L'obiettivo della legge, che viene poi trasferito nelle leggi di lavoro delle varie unità, è quello di garantire un efficace ed efficien-



SITUAZIONE ATTUALE - 1

2012 - Financial Services Act

Approvazione reale (Royal Assent) ed entrata in vigore il 01 Aprile 2013

Abolizione Financial Services Authority (FSA)

Nuova struttura regolatoria:
Banca d'Inghilterra responsabile mantenimento stabilità ed equilibrio del mercato in UK

Financial Policy Committee (FPC)

Prudential Regulation Authority (PRA)

Financial Conduct Authority (FCA)



SITUAZIONE ATTUALE - 2

Financial Policy Committee: organo Banca Inghilterra

Obiettivi:

- Primario: identificare, monitorare ed attuare azioni per rimuovere e/o ridurre i rischi sistemici
- Secondario: supportare la politica economica del governo britannico

Prudential Regulation Authority: parte Banca d'Inghilterra

Supervisione di banche, assicurazioni e maggiori aziende di investimento

Obiettivi:

- Monitoraggio sicurezza e solidità di tutte le aziende regolate e supervisionate
- Assicurazioni: garanzia di un adeguato livello di protezione degli assicurati

Financial Conduct Authority: autorità indipendente incaricata supervisione di tutti gli intermediari

te funzionamento del mercato. Avere cioè un mercato elastico in grado di reagire da solo agli shock, attraverso delle linee guida di supervisione e controllo date dalla valutazione che l'attività di un intermediario sia fatta in modo da rispettare gli obiettivi della FCA. Un monitoraggio che viene attuato seguendo le dinamiche del mercato. Vi sono due tipi di classificazioni: Conduct Classification e Prudential Classification.

La Conduct Classification classifica tutti gli intermediari sulla base del potenziale impatto che l'attività di ciascun intermediario pone all'implementazione degli obiettivi della FCA e del numero di clienti al dettaglio. Nelle varie categorie, pertanto, l'intensità della supervisione varia in relazione al livello di rischio che ogni azienda pone per il sistema. Nella categoria C1 troviamo gli intermediari sistemici di grandi dimensioni che hanno un supervisore dedicato. La supervisione viene fatta su base annuale e sono previste due ispezioni per ogni anno. Al termine di ogni anno la FCA manda una lettera all'intermediario dove gli dà una valutazione sull'attività aziendale e, se è conforme agli obiettivi della FCA, gli indica i rischi che l'azienda pone per il mercato relativamente all'implementazione degli obiettivi. Il programma di supervisione dell'anno successivo è l'azione che il regolatore si aspetta che l'azienda realizzi per rendere la propria attività conforme agli obiettivi.

Nella categoria C2 troviamo gli intermediari sistemici di medie dimensioni per i quali vige l'applicazione degli stessi principi di supervisione della categoria C1, però su base biennale. Nella categoria C3 troviamo intermediari non sistemici di medie dimensioni; in questo caso sparisce il supervisore dedicato. Di conseguenza la supervisione viene effettuata da un team di specialisti: non si supervisiona l'azienda in sé, ma attraverso il modello di business dell'azienda che deve essere conforme a quello che si aspetta la FCA che effettua un controllo di confronto con i modelli di business di altre aziende appartenenti alla stessa categoria. Al termine del periodo quadriennale vi è comunque una comunicazione del regolatore all'azienda, in cui si evidenziano le eventuali inefficienze e le azioni che il regolatore si aspetta che l'azienda ponga in



FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) OBIETTIVI, LINEE GUIDA E CLASSIFICAZIONI

Obiettivo:

Garantire un efficace ed efficiente funzionamento del mercato

Linee Guida di supervisione e controllo:

- 1) Firm Systematic Framework
Valutazione intermediari per accertare che l'attività di intermediazione sia svolta in maniera conforme rispetto agli obiettivi della FCA
- 2) Event-Driven Work
Attività di monitoraggio realizzata in base a specifiche esigenze che si presentano, emergono, si verificano e non erano preventivabili
- 3) Issues and Products
Valutazione dei rischi nei settori aventi standard qualitativi inferiori a quelli preventivabili

Classificazioni:

- 1) Conduct Classification
- 2) Prudential Classification



FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI CONDUCT CLASSIFICATION - 1

Criteri di Classificazione:

- 1) Potenziale impatto azienda su obiettivi FCA in base ai dati FSA
- 2) Numero di clienti diretti (al dettaglio)

Intensità supervisione determinata in relazione al livello di rischio che ogni azienda rappresenta per il mercato

Categorie: C1, C2, C3 e C4

C1 (intermediari sistemici di grandi dimensioni):

- Supervisore dedicato
- Supervisione su base annuale (due visite ispettive)
- Ogni anno comunicazione scritta della FCA a azienda supervisionata:
 - A) Valutazione circa il rispetto degli obiettivi della FCA
 - B) Rischi che l'azienda pone all'implementazione degli obiettivi della FCA
 - C) Programma di supervisione dell'anno successivo
 - D) Azioni che la FCA si attende che l'Azienda realizzi (Risk Mitigation Programme)



FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI CONDUCT CLASSIFICATION - 2

C2 (intermediari sistemici di medie dimensioni):

- Applicazione stessi principi supervisione Categoria C1 ma base biennale

C3 (intermediari non sistemici di medie dimensioni):

- No supervisore dedicato ma supervisione effettuata da Team di specialisti
- Periodo quadriennale
- Supervisione attraverso analisi Modello di Business
- Verifica congruità Modello di Business rispetto a principi ed obiettivi FCA
- Checks and Balances
- Confronto con i Modelli di Business di altre aziende della Categoria
- Comunicazione scritta di FCA ad azienda contenente:
 - A) Eventuali inefficienze
 - B) Azioni da intraprendere adeguamento Modello di Business a principi ed obiettivi FCA

essere per adeguare il proprio modello di business agli obiettivi. Nella categoria C4 troviamo gli intermediari non sistemici di piccole dimensioni. Qui il livello della supervisione scende moltissimo. Infatti ogni quattro anni ci sarà il contatto con l'autorità, magari attraverso valutazioni collettive come roadshow, valutazioni online e solo in certi casi singole interviste. Il regolatore si riserva di supervisionare nuovamente l'azienda se questa non opera correttamente. Si ha poi la Prudential Classification che parte dall'analisi dei dati finanziari e li alloca in quattro categorie sulla base dell'effetto a catena in caso di fallimento di un'azienda e sulla base della quantità e delicatezza degli asset gestiti da un intermediario, con un particolare controllo per il moral hazard. Se un regolatore si rende conto che l'azienda ha dei dati finanziari che si deteriorano e non vanno bene, accentuerà la propria monitoraggio, perché quell'azienda sarà più portata ad avere dei comportamenti across the board, essendo in difficoltà. Nella categoria P1 ci sono gli intermediari sistemici di enormi dimensioni, quindi i dati sono pubblici perché normalmente sono società quotate. Il regolatore fa periodiche valutazioni circa il capitale e la liquidità e manda delle raccomandazioni; può altresì obbligare agli azionisti a eventuali esborsi di capitale.

Nella categoria P2 troviamo gli intermediari sistemici, ma con minori asset rispetto a P1. La supervisione è identica alla P1, ma con minore intensità e frequenza. Nella categoria P3 ci sono gli intermediari di medio-piccole dimensioni che verranno supervisionati solo nel momento in cui si vede che effettivamente la situazione finanziaria si sta velocemente deteriorando. Nella categoria P4 ci sono gli intermediari particolari, ovvero quegli intermediari che sono soggetti a un particolare tipo di supervisione e già in stato di amministrazione controllata o insolvenza al momento dell'entrata in vigore della supervisione.

Ho fatto un brevissimo excursus sui costi perché noi italiani abbiamo sempre la sensazione di essere super regolati e la nostra



FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI CONDUCT CLASSIFICATION - 3

- C4** (intermediari non sistemici di piccole dimensioni):
- No supervisor dedicato ma supervisione effettuata da Team di specialisti
 - Valutazione meno puntuale rispetto ai membri della categoria C3
 - Periodo quadriennale
 - Roadshow, Valutazioni On Line o singole Interviste
 - Ulteriore supervisione solo per aziende che pongono rischi sufficientemente elevati circa raggiungimento obiettivi FCA



FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI PRUDENTIAL CLASSIFICATION - 1

- Criteria di Classificazione** (analisi dati finanziari):
- 1) Effetto a catena nel caso del fallimento di un'azienda
 - 2) Quantità e delicatezza degli "Asset" gestiti

Controllo Azzardo Morale

Categorie: P1, P2, P3 e P4

- P1** (intermediari sistemici):
- Periodiche valutazioni circa capitale e/o liquidità
 - Possibili raccomandazioni da parte di FCA



FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI PRUDENTIAL CLASSIFICATION - 2

- P2:** (intermediari sistemici ma con minori "Asset" gestiti rispetto a P1)
Supervisione come P1 ma con minore intensità e/o frequenza


- P3** (intermediari non sistemici di dimensioni medio - piccole):
- Rilevanza economico - finanziaria minima a livello sistemico
 - Default non presenta rischi sistemici
 - Analisi dei dati economico - finanziari forniti dagli intermediari (Bilancio)
 - Intervento FCA solo se vi sono situazioni oggettivamente critiche
 - Supervisione decisa se i dati finanziari dell'intermediario si sono deteriorati o non rispettanti i livelli standard stabiliti per la Categoria

- P4** (intermediari "particolari"):
- Intermediari soggetti ad un particolare tipo di supervisione
 - Intermediari in stato di amministrazione controllata o insolvenza



I COSTI - 1

Figure 1: Regulatory costs of large firms across European countries



Source: CRA calculation based on BEA and LIPA survey data.

regolamentazione costa ed è difficile seguirla. Quando ho visto quest'immagine, che è focalizzata sugli intermediari assicurativi basata su uno studio della BIBA e della LIIBA, mi sono messo a pensare. In Italia il costo regolatorio è poco superiore allo 0,5% del fatturato di un broker, mentre in Gran Bretagna oltre il 3%, cioè costa sei volte tanto!


L'obiettivo della riforma di quest'anno è quello di differenziare la supervisione tra gli intermediari mantenendo gli stessi costi diretti. Mentre per quanto riguarda i costi indiretti negli intermediari sistemici, potrebbero rimanere costanti o addirittura aumentare, mentre per gli intermediari di piccole dimensioni dovrebbero scendere molto. In un paio d'anni si potrebbero avere maggiori dati per capire se questo obiettivo è stato raggiunto o meno. Questo però non vuol dire che i piccoli saranno senza regolazione, perché sarà direttamente il mercato a regolarli e uniformerà le procedure per tutti.

In quest'ultima parte del mio intervento ho cercato di capire qual è il ruolo che la Gran Bretagna gioca nell'Unione Europea e soprattutto lo stato della legislazione comunitaria, perché si parla ormai dell'aggiornamento dell'Insurance Mediation Directive che è già in atto.

Vorrei fare una piccola aggiunta. Quando si parte dalla Francia, dall'Italia e dalla Germania l'Europa è vista come una specie di Stella Polare; in Inghilterra invece è al contrario, nel senso che va bene se riesco a proteggere i miei interessi e fare quello che voglio. Se l'Europa mi penalizza non mi va più bene.

Fatta questa premessa, a Bruxelles già si parla dell'aggiornamento della Direttiva Europea; è un processo che è iniziato da oltre cinque anni. Volevano introdurre questo aggiornamento all'interno di Solvency 2, poi hanno capito che era troppo complicato e hanno pensato di farne una regolamentazione dedicata. Nel 2011 la Commissione Europea ha pubblicato un Consultation Paper, cioè una propria versione del testo aggiornato, a cui è seguito un dibattito pubblico e nel luglio del 2012 la Commissione Europea ha pubblicato la propria versione definitiva della proposta di aggiornamento.

Questo è l'inizio del processo legislativo in Europa perché, dopo questo, vengono coinvolte altre due istituzioni il Consiglio e il Parlamento. Partendo dal testo della Commissione il Consiglio e il Parlamento devono produrre in maniera autonoma la pro-



I COSTI - 2

Dati Marzo 2011 (FSA)

Costi regolamentazione intermediari assicurativi in UK molto maggiori rispetto ad altri Paesi Europei.

Costi diretti:

- Financial Conduct Authority Periodic Fee
- Financial Capability / Consumer Financial Education Body Period Fee
- Financial Ombudsman Service Levy
- Financial Services Compensation Scheme Levy

Costi indiretti: sostenuti per rispettare i dettami della FSA internamente o affidandosi a professionisti esterni.

Obiettivi nuova regolamentazione FCA:

- Mantenimento livello attuale dei costi diretti
- Differenziazione costi indiretti tra operatori "sistemici" ed operatori di piccole / medie dimensioni (non sistemici)



POSSIBILI SVILUPPI FUTURI L'UNIONE EUROPEA E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/92/EC - 1

Obiettivo: Aggiornamento Direttiva Europea 2002/92/EC ("Insurance Mediation Directive – IMD")

Processo iniziato da oltre 5 anni

Da inserimento in Solvency 2 a legislazione dedicata

Discussioni con diverse parti tra cui European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)

Pubblicazione Commissione Europea nel 2011 Consultation Paper

Dibattito pubblico

Pubblicazione Commissione Europea nel Luglio 2012 della propria proposta di aggiornamento

pria versione. Quando lo hanno effettuato, insieme alla Commissione si riuniscono e trovano una sintesi e pubblicano l'ultimo testo. La situazione attuale è in una fase di stallo perché negli ultimi due anni l'Unione Europea ha avuto altre priorità, come la crisi dell'euro, l'unione bancaria, l'Omnibus 2 e Solvency 2.

Il Parlamento Europeo ha promesso la pubblicazione della propria versione entro la fine del 2013 o, meglio, prima delle elezioni in Europa. Mentre il Consiglio visto, che la Presidenza Lituana non ha ancora calendarizzato la discussione degli aggiornamenti si parla di una visione del testo a fine 2014. I membri del BIPAR fanno molto affidamento sulla presidenza italiana dell'UE che avverrà dal 1 luglio del 2014. Si pensa alla pubblicazione di un testo del Consiglio entro la fine del 2014 o più probabilmente nel 2015. Gli Stati membri avranno poi due anni per implementare la Direttiva. La Direttiva dovrebbe essere quindi implementata dagli Stati membri entro il 2017.

Tenendo presente questa data del 2017 ho cercato di capire quale potrebbe essere l'atteggiamento della Gran Bretagna in Europa. La Gran Bretagna è entrata in Europa nel 1973, in un momento storico molto duro per tutti. L'impostazione della politica europea della Gran Bretagna è stata data dal Governo Thatcher dal 1979 al 1990. Ed è stata poi seguita da tutti i vari governi che si sono alternati con una relazione molto pragmatica, cioè come priorità la difesa degli interessi britannici. Tutto questo supportato da un'opinione pubblica molto scettica se non addirittura ostile verso Bruxelles. Ci sono stati vari casi dove questo si è anche manifestato, come nel British Rebate, dove hanno ottenuto uno sconto sulle spese comuni, non hanno aderito all'euro e non hanno aderito al trattato di Schengen. L'attuale governo continua decisamente su quella linea.

Ci saranno le elezioni nel 2015 e l'attuale Primo Ministro ha promesso che, in caso di maggioranza assoluta dei Tory alle prossime elezioni, indirà un referendum circa la permanenza o meno della Gran Bretagna in Europa. E questo è rilevante perché gran parte delle legislazioni sono fatte a Bruxelles. L'obiettivo dei Conservatori è quello di fare campagna perché la Gran Bretagna rimanga in Europa, ma devono ottenere tra il 2015 e il 2017 il rimpia-



POSSIBILI SVILUPPI FUTURI L'UNIONE EUROPEA E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/92/EC - 2

Processo legislativo EU che coinvolge due ulteriori Istituzioni europee:
- Consiglio dei Capi di Stato e di Governo
- Parlamento Europeo

Partendo da testo Commissione, Consiglio e Parlamento autonomamente producono ognuno una propria versione.

"Trialogo": Commissione Europea, Consiglio e Parlamento e pubblicazione testo definitivo

Situazione attuale: fase di stallo

Altre priorità nel corso degli ultimi 2 anni: l'Unione Bancaria, Omnibus 2 e Solvency 2



POSSIBILI SVILUPPI FUTURI L'UNIONE EUROPEA E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/92/EC - 3

Parlamento Europeo ha iniziato l'analisi e potrebbe rilasciare propria versione entro la fine del 2013.

Consiglio (Presidenza Lituana) non ha ancora calendarizzato la discussione degli aggiornamenti

Completamento processo legislativo nel 2014 o più probabilmente nel 2015.

Terminato processo legislativo EU gli Stati Membri avranno due anni per implementare la Direttiva



IL REGNO UNITO E L'UNIONE EUROPEA STORIA E PROSPETTIVE FUTURE - 1

1973 – Ingresso Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in CEE

1979 – 1990 Governo Thatcher e impostazione politica europea UK:

- Relazione pragmatica
- Priorità: difesa degli interessi nazionali britannici
- Scetticismo opinione pubblica britannica (inglese) verso Bruxelles
- British Rebate, mancata adesione all'Euro ed al trattato di Schengen

2015: elezioni generali in Gran Bretagna

2017: proposta attuale Primo Ministro Cameron (Tory) di un Referendum circa la permanenza UK nel EU a condizione che il partito Conservatore (Tory) abbia la maggioranza assoluta alle prossime elezioni nazionali

trio di tutta una serie di competenze che sono state delegate all'Europa a seguito dell'approvazione del Trattato di Lisbona del 2009. Non hanno ancora detto quali saranno e questa scommessa politica ha forzato gli altri partiti a promettere anche loro che appoggeranno il referendum. Cameron non ha ancora espresso quali competenze vuole riottenere, ma nel dibattito politico è emerso che è focalizzato sulla protezione degli interessi della città di Londra e quindi la regolamentazione è sicuramente uno dei poteri che richiederanno di avere indietro, perché per loro è talmente importante e fonte di lavoro questo centro finanziario che non possono assolutamente permettersi di venire danneggiati da nuove normative.



**IL REGNO UNITO E L'UNIONE EUROPEA
STORIA E PROSPETTIVE FUTURE - 2**

Obiettivo dei Conservatori: mantenimento della Gran Bretagna nell'Unione Europea se Londra riuscirà a negoziare con Bruxelles tra il 2015 ed il 2017 il "rimpatrio" di competenze che sono state delegate all'Europa a seguito del Trattato di Lisbona (2009).

Dibattito politico (non vi sono ancora posizioni ufficiali) focalizzato circa:

- Protezione interessi City of London (regolamentazione mercato)
- Ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso Abu Qatada).

No more UK... Referendum Indipendenza Scozia il 18 Settembre 2014...